

CRISI D'IMPRESA

**Legge 21 ottobre 2021, n. 147
di conversione,
con modificazioni, del
D.L. 24 agosto 2021, n. 118**

***Misure urgenti in materia di crisi
d'impresa e di risanamento
aziendale, nonché ulteriori misure
urgenti in materia di giustizia***

Novità d'interesse

OTTOBRE 2021

Sommario

PROROGA DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (ART.1)	3
PROROGA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L. (ART.1-BIS)	3
SITUAZIONE DELL'IMPRESA E TEST DI SOLVIBILITÀ (ART.3, CO.1 E 2)	4
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART.2)	4
<i>Accesso all'elenco e procedura di nomina dell'esperto (art.3)</i>	5
<i>Funzionamento della "composizione negoziata" (artt.4-10)</i>	6
<i>Esito della "composizione negoziata" - Conclusione delle trattative (art.11)</i>	8
SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO (ART.15)	8
MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE (ART.20)	9
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE	9

Proroga del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.1)

Viene **prorogata l'entrata in vigore** del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al **16 maggio 2022**.

Vengono, inoltre, **rinviiati al 31 dicembre 2023** (in sostanza, al 2024) sia le **segnalazioni d'allerta**, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell'insolvenza, sia l'operatività degli Organismi di composizione della crisi – OCRI (*cf.* l'art.389 del D.Lgs. 14/2019).

Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. (art.1-bis)

In fase di conversione in legge del D.L. 118/2021 è stato prorogato il termine di nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. e nelle società cooperative, adempimento che dovrà essere eseguito entro l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e quindi entro il 30 aprile 2023.

Devono procedere all'individuazione dell'organo di controllo (o del revisore), e all'eventuale modifica in tal senso dell'atto costitutivo e dello statuto, le s.r.l. e le società cooperative che per due esercizi consecutivi (2021 e 2022), abbiano **superato** almeno uno dei **limiti** stabiliti, rispettivamente, a livello **patrimoniale, reddituale** (pari, ciascuno, a 4 milioni di euro) e di **occupazione** (pari a 20 dipendenti)¹.

Al riguardo, **come richiesto dall'ANCE**, è stato **previsto** che l'**obbligo di nomina** di tale figura scatta **entro il termine** per l'**approvazione del bilancio 2022** da effettuare, quindi, **entro il termine ordinario del 30 aprile 2023**², per tenere conto dell'intervenuta emergenza sanitaria.

Nell'ultimo biennio, infatti, la pandemia da Covid-19 ha comportato, per le imprese, scelte straordinarie di gestione aziendale, con riflessi anche sulla redazione dei bilanci, con il rischio di compromettere, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria.

Viene, quindi, superata l'attuale scadenza fissata, in linea generale, al 30 aprile 2022, per le s.r.l. che, nel 2020 e 2021, abbiano superato almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali e di occupazione sopracitati³.

¹ *Cfr.*, in tal senso, l'art.2477 co.2, del codice civile.

² *Cfr.* l'art.379, co.3, del D.Lgs. 14/2019 che richiama, a tali fini, il co.2 dell'art.2364 del codice civile. Quest'ultima disposizione, che si riporta, si riferisce alla convocazione dell'assemblea ordinaria, da effettuare entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Codice civile - art. 2364 - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

(*omissis*)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

³ Si ricorda che il termine differito da ultimo dall'art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Situazione dell'impresa e test di solvibilità (art.3, co.1 e 2)

ENTRATA IN VIGORE: 28 SETTEMBRE 2021

Il D.L. 118/2021 stabilisce che l'imprenditore possa **verificare** il **proprio rischio d'insolvenza** attraverso una serie di passaggi, mediante l'accesso ad un'apposita **piattaforma telematica**, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, e gestita da Unioncamere.

I contenuti e le funzionalità della piattaforma sono stati individuati con **decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 settembre 2021**.

In particolare, in questo portale online è disponibile una **"lista di controllo particolareggiata"**, con *«indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati»*.

Come stabilito nel medesimo Decreto attuativo, *«**Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi**, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare»*;

Sulla medesima piattaforma online verrà inserita la **check list di controllo** per la **predisposizione del piano di risanamento**, da completare sia a cura dell'impresa, sia a cura dell'esperto nella fase di valutazione circa la coerenza del piano di risanamento proposto.

Questa sezione, da compilare sempre all'interno della piattaforma online, contiene informazioni, in forma di questionario, a cui l'imprenditore deve rispondere, relative all'organizzazione dell'impresa, alla situazione contabile, alle strategie adottabili per eliminare le cause della crisi, all'analisi dei flussi finanziari, nonché alle modalità di risanamento del debito.

In particolare, **circa le "proiezioni dei flussi finanziari"**, il D.M. 28 settembre 2021 evidenzia come, **per il settore delle costruzioni**, in considerazione della **valutazione pluriennale delle commesse**, occorre porre **particolare attenzione** alle **risposte fornite** in tema di:

- **"stima dei ricavi"** (*"Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?"*);
- **"stima dei costi variabili collegati ai ricavi"** (*"La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore?"*).

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art.2)

ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Viene introdotto un sistema di "composizione negoziata della crisi" su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell'impresa in stato di crisi (situazione di squilibrio economico-finanziario o

patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul mercato anche attraverso un processo di ristrutturazione aziendale (stato di crisi temporaneo e reversibile).

In particolare, la composizione della crisi viene demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L'imprenditore deve richiedere la nomina dell'esperto alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

Il superamento della situazione di crisi può essere ottenuto, attraverso l'intervento dell'esperto indipendente, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Accesso all'elenco e procedura di nomina dell'esperto (art.3)

ENTRATA IN VIGORE:

28 SETTEMBRE 2021 – ISCRIZIONE ESPERTI NELL'ELENCO

15 NOVEMBRE 2021 – NOMINA DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI

Possono accedere all'attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione (art.3, co.3-5)⁴. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco occorrono le seguenti qualità:

requisiti professionali

- **iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, ovvero all'albo degli avvocati, con il possesso di documentazione che attesti precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;**

ovvero

- **iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro, con il possesso di documentazione che attesti di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;**

ovvero

- **in assenza di iscrizione negli albi professionali, adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;**

formazione adeguata

- **possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del**

⁴ Ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano.

Ministero della giustizia 28 settembre 2021.

Si tratta della formazione da effettuare a cura di docenti universitari, avvocati, dottori commercialisti, con l'indicazione specifica delle materie di studio e della durata di ogni singolo modulo (per una durata complessiva del corso di formazione pari a 55 ore), e con verifiche circa l'efficace fruizione.

Di fatto, l'iscrizione nell'elenco degli esperti sarà possibile a seguito dell'effettivo compimento della formazione stabilita dal Ministero della Giustizia (art.3, co.4).

Nel dettaglio, una volta in possesso della formazione specifica, il soggetto deve presentare la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti presso gli ordini professionali di appartenenza, ovvero direttamente alla camera di commercio del capoluogo di regione per gli esperti non iscritti negli albi professionali (art.3, co.5).

Gli ordini professionali provvedono a comunicare alla camera di camera di commercio del capoluogo di regione in cui si trovano i nominativi degli esperti che hanno fatto istanza, che provvede all'inserimento dei nominativi nell'elenco, che viene periodicamente aggiornato (dal 17 maggio 2022 con cadenza annuale).

La nomina dell'esperto, per ogni singola procedura di "composizione negoziata della crisi", avviene scegliendo il soggetto tra gli iscritti al citato elenco ad opera di una Commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo della regione, composta da tre membri (un magistrato, un soggetto designato dal presidente della medesima camera di commercio del capoluogo di regione, un soggetto designato dal Prefetto).

La Commissione resta in carica per due anni (le disposizioni circa la nomina dell'esperto indipendente entrano in vigore il 15 novembre 2021 - art.3, co.6-9 ed art.27)⁵.

La notizia della nomina dell'esperto viene data mediante pubblicazione nel sito internet della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.

In ogni caso, viene omesso ogni riferimento all'imprenditore che richiede la "composizione negoziata della crisi".

Di fatto, tale procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi si sostituisce a quella prevista nel Codice della crisi d'impresa, in seno agli Organismi di composizione della crisi - OCRI, nell'ambito delle cd. "procedure d'allerta". L'operatività degli Organismi di composizione della crisi è stata prorogata, infatti, al 31 dicembre 2023 dal medesimo D.L. 118/2021⁶.

Funzionamento della "composizione negoziata" (artt.4-10)

ACCESSO ALLA PROCEDURA PER L'IMPRESA

L'impresa accede alla procedura con una **specificata istanza di nomina dell'esperto** mediante la piattaforma telematica dal sito internet di ciascuna camera di commercio, (compilazione del Modello definito all'allegato 2 del D.M. 28 settembre 2021).

⁵ Cfr. l'art.3, co.6-9 del D.L. 118/2021.

⁶ Cfr. gli artt.16 e segg. del D.Lgs. 14/2019.

L'imprenditore, al **momento della presentazione dell'istanza**, deve inserire nella piattaforma telematica la **documentazione contabile, fiscale e contributiva** relativa all'impresa ed in particolare:

1. **i bilanci degli ultimi tre esercizi**, se questi non sono già stati depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
2. **una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata** recante un **piano finanziario** per i **successivi sei mesi** e le **iniziative industriali** che intende adottare;
3. **l'elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
4. **una dichiarazione sulla pendenza**, nei suoi confronti, di **ricorsi** per la dichiarazione di **fallimento** o per l'accertamento dello **stato di insolvenza** e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai fini del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione;
5. il **certificato unico dei debiti tributari e contributivi**⁷, la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Nel corso della procedura, l'**impresa** può **richiedere misure protettive e cautelari** (art.6 e 7) e dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, può accedere, in presenza di determinate condizioni, a **misure fiscali premiali**, quali la **riduzione** degli **interessi sui debiti tributari**, ovvero la **rateizzazione in sei anni** delle imposte non versate non iscritte a ruolo, la **riduzione delle sanzioni** (art.14).

ATTIVITÀ DELL'ESPERTO

Durante lo svolgimento del suo incarico, viene previsto che l'**esperto possa avvalersi** di un revisore legale, ovvero di **«soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore»**, **non legati all'impresa** o alle altre parti interessate alla composizione della crisi **da rapporti personali o professionali** (art.4, co.2).

Le **linee guida** per la conduzione della procedura di **“composizione negoziata della crisi”** sono individuate nello specifico **protocollo in allegato al D.M. 28 settembre 2021**.

In particolare, il protocollo recepisce le migliori pratiche già in uso in tema di composizione assistita e fornisce indicazioni sulla verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento dell'impresa.

Inoltre, utilizzando le funzionalità della piattaforma on-line (*check list* di controllo), l'esperto può valutare la coerenza del piano di risanamento proposto.

⁷ Cfr. rispettivamente, gli art.364, co. 1, e 363, co.1, del D.Lgs. 14/2019.

Nel medesimo D.M. attuativo vengono, altresì, fornite indicazioni operative in presenza di richiesta di misure protettive e cautelari e per la gestione dell'impresa in pendenza della procedura, nonché per la redazione dell'accordo con i creditori.

In ogni caso, la procedura deve concludersi entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico all'esperto.

Esito della "composizione negoziata" - Conclusione delle trattative (art.11)

In un'ottica di semplificazione, viene previsto un **ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi** che l'impresa può adottare a seguito della "composizione negoziata", quali:

- contratto, con uno o più creditori, che consente l'accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- convenzione di moratoria⁸;
- accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall'azione revocatoria - *cfr.* l'art.67, co.3, lett. *d*, del R.D. n. 267/1942);
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del R.D. n.267/1942).

In alternativa a tali soluzioni, l'imprenditore può:

- predisporre il piano attestato di risanamento di cui l'art.67, co.3, lett. *d*, del R.D. n. 267/1942;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all'art.18 del D.L. 118/2021);
- accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal D.Lgs. 270/1999, dal D.L. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004.

Segnalazione dell'organo di controllo (art.15)

ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

L'art.15 del D.L. 118/2021 introduce la segnalazione per iscritto all'amministratore, da parte dell'organo di controllo societario circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla "composizione negoziata". La segnalazione è motivata, e, tra l'altro, contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese⁹.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

⁸ Ai sensi dell'articolo 182-*octies* del R.D. n.267/1942.

⁹ In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

Tale comunicazione risulta analoga alla “segnalazione d’allerta interna” contenuta nel *Codice della crisi*, e prorogata al 31 dicembre 2023.

Modifiche alla legge fallimentare (art.20)

ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021

Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa, in chiave anti emergenza, alcune disposizioni già contenute nel *Codice della crisi d’impresa* (come i cd. “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi agevolati”), la cui immediata applicazione agevola l’imprenditore nella ricerca di soluzioni negoziate dello stato di difficoltà.

La *ratio* delle norme in questione è quella di ampliare le possibilità di accesso alle procedure e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale (*cfr.* anche la Relazione Illustrativa al Provvedimento).

Tabella riepilogativa delle scadenze

Si riporta una tabella che illustra le diverse tempistiche relative all’entrata in vigore delle misure adottate dal D.L. 118/2021.

MISURA	ENTRATA IN VIGORE
<i>codice della crisi d’impresa</i>	16 MAGGIO 2022
<i>procedure d’allerta ed indici di crisi</i>	31 DICEMBRE 2023
<i>composizione negoziata</i>	15 NOVEMBRE 2021
<i>accesso degli esperti all’elenco</i>	28 SETTEMBRE 2021
<i>nomina degli esperti indipendenti</i>	15 NOVEMBRE 2021
<i>indicazioni per il piano di risanamento e test di solvibilità on-line</i>	28 SETTEMBRE 2021
<i>segnalazione dell’organo di controllo</i>	15 NOVEMBRE 2021
<i>regime premiale</i>	15 NOVEMBRE 2021
<i>modifiche alla legge fallimentare</i>	25 AGOSTO 2021